



PROVINCIA DI MATERA

SERVIZIO 6

NUM. 93 DEL 09-07-2026

REGISTRO GENERALE N. 1060 DEL 09-07-2026

COPIA

OGGETTO: RIF. PRATICA SUAP: 03165830732-25092025-0954 PROT. 0158542 DEL 26/09/2025 D.P.R. N. 59/2013 - D.LGS N. 152/06 (E S.M.I.) - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER LA "PIATTAFORMA DI STOCCAGGIO E RECUPERO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI" UBICATO IN ROTONDELLA DUE - ZONA P.I.P. (LOTTO B3) - VIA IVO LABATTAGLIA DEL COMUNE DI ROTONDELLA (MT). SOSTITUZIONE ED AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE PRECEDENTEMENTE RILASCIATA CON D.D. N. 1650 DEL 27/09/2018 PER INSERIMENTO DI NUOVI CODICI EER (170401 - 170402 - 170407 - 160118) PER LA SOLA ATTIVITÀ DI MESSA IN RISERVA (R13), DISMISSIONE DELLA LINEA DI RECUPERO (R4-R12) DEI RIFIUTI APPARTENENTI ALLA TIPOLOGIA 5.6 CONTINUANDO LA SOLA OPERAZIONE R13 E RIDUZIONE DEI QUANTITATIVI DI RIFIUTI RELATIVI AL CODICE EER 170411 PER LE OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA (R13) E RECUPERO (R4-R12). PROPONENTE: "ECOTEK S.R.L." CON SEDE LEGALE IN VIA ANITA GARIBALDI, 212 NEL COMUNE DI MASSAFRA (TA).

L'ISTRUTTORE
F.TO MARIA LUISA CARRIERO

IL R.U.P.
F.TO FRANCESCO MALVASI

Il Responsabile di E.Q.

Letta la relazione del funzionario incaricato di seguito riportata:

VISTA l'istanza pervenuta per il tramite del SUAP ID 2097 Prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0158553 del 26/09/2025 (acquisita in pari data al protocollo dell'Ente con il n. 0018654) con la quale la Ditta "ECOTEK S.r.l.", ha presentato richiesta dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per la "Piattaforma di stoccaggio e recupero di rifiuti speciali non pericolosi", ubicato in Rotondella Due - Zona P.I.P. (Lotto B3) in Via Ivo Labattaglia, snc nel Comune di Rotondella (MT) relativa all'inserimento di nuovi codici EER (170401 - 170402 - 170407 - 160118) per la sola attività di messa in riserva (R13), dismissione della linea di recupero (R4-R12) dei rifiuti appartenenti alla tipologia 5.6 continuando la sola operazione R13 e riduzione dei quantitativi di rifiuti relativi al codice EER 170411 per le operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R4-R12), corredata dalla documentazione tecnica;

VISTA la documentazione integrativa inviata per il tramite del SUAP ID 2097 prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0068220 del 22/06/2026 (acquisita in pari data al protocollo dell'Ente con n. 0013379) con la quale la Società proponente inviava il "Contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo stipulato tra la Sig.ra D'AMATO Elena e La Sig.ra PASTORE Carmela (locatrici) e la Società ECOTEK S.r.l. (conduttore) in data 22/10/2018 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Taranto - Ufficio Territoriale di Taranto in data 23/10/2018;

PRESO ATTO che la Ditta "ECOTEK S.r.l." risulta iscritta nel Registro Provinciale delle procedure semplificate di cui all'art. 216, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 alla posizione n. 188, per l'esercizio delle attività di recupero dei rifiuti non pericolosi;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1650 del 27/09/2018 con la quale la Ditta "ECOTEK S.r.l." è stata autorizzata ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 (AUA) per la piattaforma di stoccaggio e recupero rifiuti speciali non pericolosi, ubicato in Rotondella Due - Zona P.I.P. (lotto B3) del Comune di Rotondella (MT);

CONSIDERATO che i titoli abilitativi, pertinenti all'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituiti nell'A.U.A. sono i seguenti (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013):

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 8e s.m.i.);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.);
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della Legge "26 Ottobre 1995, n. 447";
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.);

PRESO ATTO che ai fini dell'istanza di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con D.D. n. 1650 del 27/09/2018 la Società "ECOTEK S.r.l." ha richiesto e ottenuto i seguenti documenti, trasmessi dalla Società richiedente unitamente all'istanza di modifica sostanziale proposta:

- Regione Basilicata - Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia - Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche - Prot. UFFICIALE.U.0238587 del 31/10/2024 - **Preventiva verifica di conformità al PRGR e procedibilità ai sensi dell'art. 17, comma 8 della L.R. n. 35 del 16 Novembre 2018**, con la quale la Regione ha ritenuto il *"progetto relativo all' impianto di messa in riserva (R13) e recupero (R4-R12) di rifiuti non pericolosi - variante sostanziale AUA - Incremento codici EER e quantità totale rifiuti per attività R13 nel Comune di Rotondella (MT), Foglio di mappa n. 46 P.IIa 752"* **conforme** agli indirizzi del P.R.G.R. e **procedibile** per i successivi procedimenti autorizzatori, ai sensi dell'art. 17, comma 8 della L.R. n. 35/2018 **con le riserve relativamente ai criteri di localizzazione (punto 1.2, 1.3.2, 1.4);**

CONSIDERATO che la potenzialità di progetto dell'impianto di recupero continuerà ad essere inferiore alla soglia indicata nell'Allegato IV della parte II del D.Lgs. n. 152/2006, al punto 7, lettera z.b. (*impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi con capacità complessiva > 10 t/g, mediante operazioni di cui all'allegato C, da R1 a R9*) non è necessario sottoporre il progetto a Verifica di assoggettabilità ambientale di competenza regionale;

VISTA la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 - "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (e s.m.i.);

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) - "Norme in materia ambientale" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), di cui Parte III riferita alle "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla

desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e Parte V riferita alle *"Norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera"*;

VISTO il D.Lgs. n. 4 del 16 Gennaio 2008 che detta ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.), recante norme in materia ambientale;

VISTO il D.Lgs. n. 128 del 29 Giugno 2010 noto come *terzo correttivo "Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 (e s.m.i.), recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 Giugno 2009, n. 69"* (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 Agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);

VISTO il D.M. del 05/02/1998 - *"Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate, ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 5 Febbraio 1997 n. 22"*;

VISTO il D.M. Ambiente 5 Aprile 2006, n. 186, recante modifiche al predetto D.M. del 5 Febbraio 1998;

VISTO il D.M. n. 350 del 21/07/98 - *"Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi degli artt. 31, 32 e 33 del D.Lgs. 5 Febbraio 1997 n. 22"*;

VISTA la D.G.R. n. 471 del 08/04/2011 e s.m.i, relativa alla rideterminazione del calcolo delle garanzie finanziarie per le operazioni di smaltimento, trattamento e/o recupero dei rifiuti;

VISTO il D.P.R. n. 160 del 07/09/2010 - *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del Decreto Legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/2008"*;

VISTO il D.P.R. n. 59/2013 - *"Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012"*;

VISTO in particolare l'art. 2 comma 1 lett. b) del D.P.R. n. 59/2013 che individua la Provincia quale *"Autorità competente"* ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA;

VISTA la *"Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013"* emesso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);

VISTA la D.G.R. n. 689 del 22/06/2016 - *"D.P.R. n. 59/2013 e D.P.C.M. 08/05/2015 art. 1 comma 2 - Approvazione linee guida regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale e adozione del modello unico semplificato ed unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)"*;

VISTA la D.G.R. n. 492/2019 - *"Aggiornamento ed integrazione del modello semplificato ed integrato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) approvato con D.G.R. n. 689/2016"*;

VISTO il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 - *"Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"*;

VISTO il D.Lgs. n. 183 del 15/11/2017 - *"Attuazione della Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del consiglio, del 25 Novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 12 Agosto 2016, n. 170 (G.U. n. 293 del 16/12/2017)"*;

VISTO il D.Lgs. n. 102 del 30/07/2020 - *"Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 15 Novembre 2017 n. 183 di attuazione della Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/11/2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 17 della Legge 12 Agosto 2016 n. 170"*;

VISTO il Regolamento attuativo di cui all'art. 4 della L.R. 17/01/1994 n. 3 *"Tutela, uso e risanamento delle risorse idriche"* n. 14 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA;

VISTA la L.R. 29 Maggio 2017 n. 9 - art. 5 (Regione Basilicata) - *"LINEE GUIDA REGIONALI in materia di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, autorizzazione provvisoria, disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane"* - *(Approvazione e richiesta di parere alla Commissione Consiliare D.G.R. n. 772 del 30/10/2019; Approvazione D.G.R. n. 380 del 04/06/2020)*;

VISTA la L.R. 14 Giugno 2007 n. 17 (Regione Basilicata) - "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";

VISTO il Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 - "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 Aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);

VISTE le D.G.R. n. 3340/1999, n. 670/2001 e n. 1504/2005, con le quali sono state approvate le decisioni del C.R.I.A. che ha stabilito per i nuovi impianti:

- a) di esaminare quelli che presentano nelle emissioni sostanze di cui alle tabelle A₁ e A₂ allegate al D.M. 12/07/1990 (attualmente Parte II Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
- b) di rimettere all'esame dell'Ufficio Compatibilità Ambientale gli altri impianti applicando come valori limite delle sostanze inquinanti il limite inferiore stabilito dal D.M. 12/07/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) per ognuna di esse diminuito del 20 %;
- c) di fissare per le sostanze inquinanti non rientranti tra quelle elencate negli Allegati 1 e 2 del D.M. 12/07/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) un valore limite di emissione risultante da:
 - comparazione con quanto stabilito per lo stesso inquinante dalle altre Regioni;
 - eventuali analogie con le sostanze riportate negli Allegati 1 e 2 del D.M. 12/07/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
 - riferimenti ad impianti simili, già autorizzati alle emissioni in atmosfera con parere favorevole del C.R.I.A.;

ATTESO che, l'art. 6 commi 2 e 3 del DPR n. 59/2013 stabilisce, in caso di modifica sostanziale dello stabilimento, la presentazione di una nuova istanza e che pertanto comporta il decorso di un nuovo periodo di quindici anni;

CONSIDERATO che i soggetti competenti individuati dalla Provincia nel procedimento in esame sono i seguenti:

- ✓ **COMUNE di ROTONDELLA (MT)** - per le competenze inerenti agli aspetti urbanistici ed edilizi di cui al D.P.R. n. 380/2001 e per la regolarità igienico-sanitaria di cui agli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265/1934, coordinandosi con l'ASM competente e per il parere riguardante il nulla osta impatto acustico, ai sensi della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447, art. 8, commi 4 o 6;
- ✓ **A.R.P.A.B. - Ufficio Aria e Ufficio Suolo, Rifiuti e Siti Contaminati** - per le competenze relative alla prevenzione/monitoraggio in materia ambientale, nonché alla scelta dei metodi di prelievo ed analisi ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.);
- ✓ **EGRIB** - per il parere relativo allo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia rivenienti dall'impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi;
- ✓ **ASM di Matera - U.O.C. Medicina del lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro** - per le competenze in materia di salute pubblica, ai sensi degli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265/1934;
- ✓ **REGIONE BASILICATA - Direzione Generale dell'Ambiente, del Territorio e dell'Energia - Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio** - per l'espressione dei pareri relativi alla localizzazione prevista dalla L.R. n. 35/2018 (e s.m.i.) - Allegato A:
 1. Punto 1.2 "Aree sottoposte a tutela del paesaggio, del patrimonio storico, artistico e archeologico - Beni monumentali" in quanto l'impianto in oggetto è situato ad una distanza inferiore ai 3.000 metri dal perimetro del manufatto vincolato;
 2. Punto 1.4 "Aree sottoposte a tutela del paesaggio, del patrimonio storico, artistico e archeologico - Zone all'interno di con visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata" in quanto tale zona rientra tra i beni paesaggistici come "area di notevole interesse pubblico";
- ✓ **SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLA BASILICATA** - per l'espressione del parere relativo alla localizzazione prevista dalla L.R. n. 35/2018 (e s.m.i.) - Allegato A - Punto 1.2 "Aree sottoposte a tutela del paesaggio, del patrimonio storico, artistico e archeologico - Beni monumentali", in quanto l'impianto in oggetto è situato ad una distanza inferiore ai 3.000 metri dal perimetro del manufatto vincolato;
- ✓ **AUTORITA' di BACINO DISTRETTUALE dell'APPENNINO MERIDIONALE** - Sede della Basilicata - per l'espressione del parere relativo alla localizzazione prevista dalla L.R. n. 35/2018 - Allegato A - Punto 1.3 "Aree sottoposte a tutela del paesaggio, del patrimonio storico, artistico e archeologico - Beni paesaggistici" in quanto l'impianto in oggetto è situato ad una distanza inferiore al buffer di 500 metri dall'area tutelata;

VISTO che la Provincia di Matera, in qualità di Autorità Competente, con PEC prot. n. 0004112 del 26/02/2026 ha indetto la Conferenza di Servizi in conformità a quanto stabilito dall'art. 4, comma 7 del D.P.R. n. 59/2013 e dall'art.

14, comma 2 della Legge n. 241/1990 (e s.m.i.), da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona (senza riunione), fissandone il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al 13/03/2026 ed il termine perentorio per la conclusione della Conferenza di Servizi al 13/04/2026;

TENUTO CONTO che in riferimento alla Convocazione della Conferenza di Servizi di cui sopra:

- ✓ L'ARPAB - Direzione Tecnico Scientifica - con nota Prot. G.0004543/2026 del 13/03/2026 trasmessa per il tramite del SUAP ID 2097 Prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0033189 del 10/04/2026 (acquisita in pari data al protocollo dell'Ente con n. 0007773) in esito all'istruttoria degli uffici specialistici, nello specifico Ufficio Suolo, Rifiuti e Siti Contaminati e Ufficio Impatti Odorigeni, faceva richiesta di documentazione integrativa, necessaria per l'espressione dei propri pareri di competenza;
- ✓ la Provincia di Matera - Area III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente - con nota prot. n. 0007788 del 10/04/2026, sospendeva i termini della Conferenza di Servizi di cui alla nota Prot. n. 0004112 del 26/02/2026, con la quale si concedevano alla Società proponente 20 giorni per trasmettere la documentazione integrativa richiesta dall'ARPAB;
- ✓ la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, con nota Prot. n. MIC|MIC_SABAP-BAS/13/04/2026/0005462-P trasmessa per il tramite del SUAP ID 2097 prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0034172 del 14/04/2026 (acquisita in pari data al protocollo dell'Ente con n. 0008008) esprimeva **parere favorevole** alla realizzazione degli interventi descritti negli elaborati trasmessi nell'istanza di A.U.A., in quanto non modificano sostanzialmente lo stato dei luoghi e sono compatibili con la tutela paesaggistica;
- ✓ la Società proponente con nota trasmessa per il tramite del SUAP ID 2097 prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0037408 del 21/04/2026 (acquisita in pari data al protocollo dell'Ente con n. 0008695) inviava le documentazioni integrative richieste dagli uffici specialistici dell'ARPAB;
- ✓ il Comune di Rotondella, nella persona del Sindaco, Avv. Gianluca PALAZZO, con nota trasmessa per il tramite del SUAP ID 2097 prot. REP_PROV_MT/Mt-SUPRO/0040315 del 28/04/2026 (acquisita in pari data al protocollo dell'Ente con n. 0009237) **attestava** che, a seguito delle verifiche d'ufficio, non sono pervenute segnalazioni da parte di cittadini di odori potenzialmente riconducibili all'esercizio dell'impianto e non ascrivibili ad imprevedibili episodi di malfunzionamento o di anomalie impiantistiche o gestionali nel corso dell'esercizio pregresso dell'impianto;
- ✓ la Provincia di Matera - Ufficio Ambiente - con nota prot. n. 0010099 del 11/05/2026 riapriva i termini della Conferenza di Servizi di cui alla nota prot. n. 0004112 del 26/02/2026, fissando il nuovo termine perentorio per la conclusione della Conferenza al 08/06/2026;
- ✓ l'ARPAB - Direzione Tecnico Scientifica - con nota Prot. G.0009770/2026 del 04/06/2026 trasmessa per il tramite del SUAP ID 2097 prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0057752 del 05/06/2026 (acquisita in pari data al protocollo dell'Ente con n. 0012171) inviava le Osservazioni agenziali in esito all'istruttoria degli uffici specialistici;
- ✓ il Comune di Rotondella (MT) trasmetteva nota per il tramite del SUAP ID 2097 prot. REP_PRPV_MT/Mt-SUPRO/0057867 del 05/06/2026 (acquisita in pari data al protocollo dell'Ente con n. 0012187) nella quale esaminata la documentazione proposta dalla Società proponente rappresentava quanto segue:
 - la compatibilità dell'attività con la zona urbanistica rispetto a quanto contenuto nella pratica edilizia n. 32/2000,
 - in riferimento alla Tabella A (Classificazione del territorio) del D.P.C.M. n. 447/1995, essendo il Comune sprovvisto di zonizzazione acustica del territorio comunale, l'area è da ritenersi appartenente alla Classe V - aree prevalentemente industriali,
 - rimanda e fa propri eventuali pareri e prescrizioni emessi dagli Enti competenti riguardo agli articoli 216 e 217 del R.D. n. 1265/1935 e rilasciava **nulla osta** di competenza relativo alla modifica dell'impianto subordinatamente:
 - al rispetto dei limiti previsti dal D.P.C.M. n. 447/95 Tabella A per le emissioni rumorose,
 - all'adozione di eventuali ulteriori misure di mitigazione acustica qualora necessarie in fase di esercizio;
- ✓ l'EGRIB con nota trasmessa per il tramite del SUAP ID 2097 prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0059188 del 08/06/2026 (acquisita in pari data al protocollo dell'Ente con n. 0012326) **confermava** il parere di competenza già espresso il 11/09/2018 prot. 2305/SII;

RILEVATO che le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento di che trattasi, nello specifico l'ASM - U.O.C. di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, nel termine perentorio indicato nelle note di convocazione e riapertura dei termini della Conferenza di Servizi di cui sopra, non ha inviato alcuna comunicazione relativamente alla regolarità igienico-sanitaria, mentre la Regione Basilicata - Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio e l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale - Sede della Basilicata - nei termini stabiliti dall'art. 14-bis, comma 2 lettera c) della Legge 241/1990 non hanno inviato alcuna comunicazione relativamente alla localizzazione prevista dalla L.R. n.

35/2018 - Allegato A - Punti 1.2, 1.3 e 1.4, per cui trova applicazione il disposto di cui all'art. 14 bis, comma 4 della L. 241/1990 secondo cui "... la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c ..., equivalgono ad assenso senza condizioni";

VISTA la D.D. della Provincia di Matera - Servizio 6 n. 173 del 23/12/2025 - *Presa d'atto del Piano/Programma Operativo delle attività per attività dell'APEA approvato con Deliberazione APEA n. 03 del 09/12/2025, di cui alla Delibera di Consiglio Provinciale n. 32 del 06/08/2025 "Trasferimento risorse all'Agenzia APEA per supporto attività Area III e Area VI della Provincia" e approvazione schema di convenzione* - con la quale viene approvata la collaborazione interistituzionale tra Provincia di Matera ed APEA, nello specifico per l'Azione A - Rafforzamento dell'attività istruttoria ambientale segnatamente con una professionalità ingegnere ambientale a supporto dell'Ufficio Ambiente - Area III - Servizio 6 e che, nello specifico, per tale procedimento, è stato individuato l'Ing. Mariangela MONACO;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta "ECOTEK S.r.l.", per la piattaforma di stoccaggio e recupero di rifiuti speciali non pericolosi ubicato in Rotondella Due - Zona P.I.P. (lotto B3) - Via Ivo Labattaglia nel Comune di Rotondella (MT), Foglio di mappa n. 46, Particella 752 (parte), sostituendo l'autorizzazione rilasciata con D.D. n. 1650 del 27/09/2018, attesa la sostanzialità della modifica prospettata, sulla base delle seguenti informazioni e considerazioni:

- la Ditta "ECOTEK S.r.l." è titolare di una piattaforma di messa in riserva (R13) e recupero (R4-R12) di rifiuti speciali non pericolosi (rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi e spezzoni di cavo di rame ricoperto) già autorizzata in A.U.A. dalla Provincia di Matera - Area III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente con D.D. n. 1650 del 27/09/2018, per un quantitativo totale di rifiuti trattati pari a 2.528 tonn/anno;
- a causa di sopravvenute esigenze ed opportunità lavorative la Società proponente intende integrare alcuni codici EER sempre afferenti ai rifiuti non pericolosi (metalli non ferrosi), incrementando al contempo la quantità da destinare alle operazioni di recupero (R13), effettuare la dismissione della linea di recupero (R4-R12) dei rifiuti appartenenti alla tipologia 5.6 continuando la sola operazione R13 e la riduzione dei quantitativi di rifiuti relativi al codice EER 170411 per le operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R4-R12). Pertanto la modifica progettuale proposta dalla Ditta consiste nell'incremento delle quantità di rifiuti stoccati che passeranno da 2.528 tonn/anno a 4.978 tonn/anno mentre quelli recuperati all'interno dell'impianto passeranno da un quantitativo totale pari a 2.528 tonn/anno a 1.418 tonn/anno. Sotto il profilo edilizio non ci sarà alcuna modifica sostanziale rispetto a quanto già autorizzato con D.D. n. 1650 del 27/09/2018;
- l'immobile con annesso piazzale sul quale viene svolta l'attività della piattaforma di stoccaggio e recupero di rifiuti speciali non pericolosi risulta essere nella disponibilità della Ditta "ECOTEK S.r.l." mediante contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo stipulato tra La Sig.ra D'AMATO Elena nata a Nova Siri (MT) il 09/09/1937 e residente in Rotondella (MT) e la Sig.ra PASTORE Carmela nata a Rotondella (MT) il 13/01/1960 e residente nello stesso Comune, entrambe proprietarie e locatrici e la Società "ECOTEK S.r.l." con sede legale in Massafra (TA) alla Via Anita Garibaldi, 212, nella persona del Sig. GRIPPA Cosimo, Amministratore e Legale Rappresentante pro-tempore della stessa Società, nato ad Acquaviva delle Fonti (BA) il 10/04/1990 e residente in Palagiano (TA). Il contratto di locazione stipulato tra le parti in data 22/10/2018 ha la durata di anni 6+6 ed ulteriormente prolungato come da **autorizzazione AUA n. 1650 del 27/09/2018** con decorrenza dall'**01/11/2018** e scadenza il **31/10/2033** è stato registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Taranto - Ufficio Territoriale di DPTA UT Taranto in data 23/10/2018;
- l'attività di gestione dei rifiuti viene effettuata esclusivamente all'interno di un capannone coperto e chiuso, con pavimentazione impermeabile e di circa 200 m² ed un piazzale completamente pavimentato di superficie all'incirca pari a 300 m², utilizzato esclusivamente per il transito dei mezzi in ingresso ed in uscita. L'intero lotto risulta essere già perimetrato da una recinzione fissa di tipo misto in c.a. e ringhiere metalliche;
- l'organizzazione generale del layout gestionale sarà caratterizzata dalla presenza di settori di lavorazione definiti dalla vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti per le seguenti operazioni di gestione identificabili nell'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) con le sigle:
 - ✓ **R13 - messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);**
 - ✓ **R4 - Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici.** Tale attività verrà effettuata mediante selezione e cernita per l'eliminazione di eventuali sostanze estranee e sono quelle individuate al Punto 5.8.3 dell'Allegato 1 – Sub-Allegato 1 del D.M. 05/02/1998 (e s.m.i.);
 - ✓ **R12 - Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11.** A margine della suddetta definizione, ai sensi del d.Lgs. 03 dicembre 2010 n. 205 (modificato con D.Lgs. 07 luglio 2011 n. 121, D.L. 29 dicembre 2011 n. 216, D.L. 25 gennaio 2012 n. 2) è stata inserita una nota (7) che cita testualmente "**In**

mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11”;

- l'attività della Ditta “ECOTEK S.r.l.” è orientata quasi esclusivamente al recupero della frazione metallica dei cavi elettrici mediante la triturazione, la separazione magnetica, la vibrovagliatura e la separazione densimetrica al fine di ottenere la separazione della parte metallica (rame o alluminio) dalla parte plastica. L'intero impianto è dotato di un sistema di abbattimento delle polveri del tipo “filtro a maniche con tramoggia” che costituisce l'unico punto di emissione in atmosfera denominato e siglato con **E1**;
- il ciclo produttivo è definito dalle seguenti fasi principali:
 1. controllo della documentazione del carico di rifiuti in ingresso e verifica di conformità a livello documentale;
 2. controllo radiometrico tramite misuratore portatile di radioattività per i rifiuti metallici;
 3. effettuazione della pesata dei rifiuti in ingresso;
 4. scarico nell'area di conferimento, controllo visivo del carico per essere stoccati nell'area di messa in riserva (R13) in appositi contenitori (big bags o ceste);
 5. registrazione del carico in ingresso sul Registro di carico/scarico dei rifiuti RENTRI;
 6. trattamento nell'apposita area dei rifiuti e deposito nell'apposita area dei materiali (MPS e EoW) ottenuti dalle lavorazioni;
 7. i rifiuti costituiti da cavi elettrici verranno trattati nell'impianto di trattamento per cavi elettrici dove verrà effettuata la triturazione, la separazione magnetica, la vibrovagliatura e la separazione densimetrica;
 8. successivo avvio dei rifiuti presso impianti autorizzati al loro effettivo recupero;
- la Ditta “ECOTEK S.r.l.”, nella persona del Sig. Cosimo GRIPPA in qualità di Legale Rappresentante della Società, ha presentato Dichiarazioni sostitutive dell'Atto di Notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarando che la piattaforma di stoccaggio e recupero rifiuti speciali non pericolosi:
 1. non è interessata da attività di recupero ambientale,
 2. non prevede la presenza di impianti di recupero energetico tramite incenerimento,
 3. non prevede l'utilizzo dei rifiuti non pericolosi come combustibile o come altro mezzo per produrre energia secondo le norme tecniche e le prescrizioni contenute nell'Allegato 2 del D.M. 05/02/1998.Inoltre dichiara che l'attività da realizzare presso la piattaforma di recupero rifiuti non pericolosi:
 4. risulta compatibile con le norme urbanistiche e sanitarie,
 5. non comporta nessuna modifica rispetto allo stato attuale trattandosi meramente di una modifica gestionale. L'attività continuerà a svolgersi completamente all'interno del capannone. Tuttavia in data 25/11/2024 è stata trasmessa richiesta di Valutazione Paesaggistica al competente Ufficio Regionale senza ricevere, allo stato, nessun tipo di comunicazione;

VISTA la proposta di provvedimento resa dall'Ing. Mariangela MONACO del 08/07/2026, acquisita in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, in relazione al presente procedimento;

CONSIDERATO che agli esiti dell'istruttoria e per quanto sopra esposto, non sono emersi motivi ostativi all'adozione del provvedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

RICHIAMATI i motivi espressi in narrativa e fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta di competenza di altri Enti, o comunque facenti capo ad altre normative non inerenti al presente atto;

Il sottoscritto Responsabile di Elevata Qualificazione dichiara l'insussistenza del conflitto d'interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, in relazione al presente procedimento e della misura di cui all'art. 11 del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

Tutto ciò premesso si propone al Dirigente l'adozione del provvedimento di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) precedentemente rilasciata con D.D. n. 1650 del 27/09/2018;

IL RESPONSABILE DI E.Q.

F.to Geom. Francesco MALVASI

IL DIRIGENTE DELL'AREA III - Servizio 6

LETTE le premesse innanzi riportate;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 4 del 17.03.2026 con il quale viene attribuito all'Ing. Pasquale Salvatore MORISCO l'incarico ad interim di Dirigente dell'Area III - Servizio 6 della Provincia di Matera;

VISTA la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima;

VISTO l'art. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO l'art. 17 del D.Lgs. 165/01;

TENUTO CONTO che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economica - finanziaria della Provincia o sul suo patrimonio;

D E T E R M I N A

- 1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per essere approvata;
- 2) la **conclusione positiva** della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2 della Legge n. 241/1990, in forma semplificata ed in modalità asincrona, come sopra indetta e svolta che, sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni interessate nell'ambito della Conferenza di Servizi stessa;
- 3) **di adottare** l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 Capo II art. 3, a favore della Ditta **"ECOTEK S.r.l."** per la piattaforma di stoccaggio e recupero di rifiuti speciali non pericolosi ubicato in Rotondella Due - Zona P.I.P. (lotto B3) - Via Ivo Labattaglia nel Comune di Rotondella (MT), Foglio di mappa n. 46, Particella 752 (parte), per i seguenti titoli abilitativi indicati dal D.P.R. n. 59/2013 art. 3 comma 1 lettere:
 - a) autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.), concernente gli scarichi delle acque meteoriche rivenienti dal piazzale dell'opificio della Ditta **"ECOTEK S.r.l."**;
 - c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 (e s.m.i.), concernente le emissioni prodotte dalla piattaforma di stoccaggio e recupero rifiuti speciali non pericolosi;
 - e) comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della "Legge 26 Ottobre 1995, n. 447";
 - g) comunicazione in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, per l'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R4-R12) di rifiuti speciali non pericolosi;
- 4) **di confermare** l'iscrizione alla posizione **n. 188** del Registro Provinciale delle procedure semplificate di cui all'art. 216, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, per cui la Ditta è autorizzata all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi secondo le indicazioni e prescrizioni riportate nel presente provvedimento;
- 5) **di dare atto** che il presente provvedimento **sostituisce** a tutti gli effetti, come aggiornamento, l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Provincia di Matera con Determinazione Dirigenziale n. 1650 del 27/09/2018 rilasciata alla Ditta **"ECOTEK S.r.l."**;
- 6) **di dare espressamente atto** che il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni vincolanti:
 - con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 **comma 1, lettera a)** del D.P.R. n. 59/2013 - **ACQUE METEORICHE**
preso atto del parere EGRIB riportato nella nota prot. 0001865 del 08/06/2026 che conferma il parere di competenza già espresso il 11/09/2008 prot. 2305/SII, si prescrive quanto segue:
 - a) rispettare tutte le condizioni indicate nel parere del Comune di Rotondella (MT) in qualità di gestore della pubblica fognatura delle acque bianche che qui si intendono integralmente riportate;
 - b) attenersi a tutto quanto prescritto dalle norme di settore in termini di gestione degli impianti di depurazione e scarichi in pubblica fognatura (D.Lgs. n. 152/2006, D.Lgs. N. 22/97, D.Lgs. n. 258/2000, L.R. n. 3 del 17/01/1994 e s.m.i., D.G.R. n. 689/2016);
 - c) rispettare i limiti previsti dalla Tab. 4 - Allegato 5 alla Parte Terza del d.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.);
 - d) consentire al personale delle Autorità competenti al controllo di effettuare tutte le ispezioni che si ritengono necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.);

- e) inviare all'EGRIB ed al Gestore della pubblica fognatura acque bianche Comune di Rotondella (MT), con periodicità semestrale, fermo restando le operazioni di controllo delle autorità preposte, un certificato di analisi delle acque reflue dell'opificio rilasciato dall'ARPAB, o da un laboratorio autorizzato, da cui si evinca che i parametri rilevati rientrano nei limiti definiti dalla Tabella 4 dell'Allegato 5 del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.); qualora gli stessi non siano rispettati, il titolare dell'autorizzazione dovrà immediatamente sospendere lo scarico dei reflui, provvedendo a ristabilire le condizioni di legge, dandone tempestiva comunicazione agli Enti competenti ed al Gestore;
- f) comunicare all'EGRIB qualsiasi modifica da apportare allo scarico che comporta la richiesta di un nuovo parere;
- con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 **comma 1, lettera c)** del D.P.R. n. 59/2013 - **EMISSIONI IN ATMOSFERA** -
- preso atto del parere ARPAB - Ufficio Aria riportato nella nota prot. G.0009770/2026 del 04/06/2026, si prescrive quanto segue:

a) i valori limite di emissione che devono essere rispettati sono riportati nella seguente tabella riassuntiva:

Parametro da misurare	Origine emissiva	Portata m³/h	Sistema di abbattimento ed ambiente misurato	Punti di misura	Unità di misura	Limite prescritto	Periodicità
POLVERI TOTALI convogliate	Triturazione cavi elettrici	2.700	Filtro a maniche con tramoggia	E1	mg/Nm³	Concentrazione	Semestrale
					g/h	10*	
						Flusso di massa	
POLVERI TOTALI	Trituratore	_____	Ambiente di lavoro, interno capannone	P1	Mg/Nm³	10**	Annuale

* Metodi di campionamento, tenendo conto dell'ordine di priorità indicato nel comma 17, art. 271 del D.Lgs. 152/2006, da utilizzare per i singoli parametri:

- ❖ UNI EN 16911-1:2013 - velocità, portata normalizzata;
- ❖ UNI EN 13284-1:2017 - Polveri

**Metodo di campionamento NIOSH 0500 Issue 2: 15/08/94

- b) il punto di misurazione denominato **E1** dotato di filtro a maniche con tramoggia, deve essere convogliato ad apposito camino dotato di idonee prese di campionamento (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento delle emissioni;
- c) i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli riportati nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) ed in particolare:
- per le **emissioni polverulente convogliate (E1)** dovrà essere utilizzata la norma UNI EN 13284-1:2017 con volume di prelievo di almeno 400 litri di effluente, durata di almeno 30 minuti e membrane filtranti da 47 mm, durante il funzionamento dell'impianto nelle condizioni più gravose e la norma UNI EN 16911-1:2013 per la velocità, portata normalizzata;
 - **emissioni polverulente diffuse (P1)** che supportano fibre provenienti dalla triturazione e dalla macinazione di cavi elettrici si prescrive, in ambiente di lavoro, il monitoraggio delle polveri totali utilizzando il metodo NIOSH 0500 Issue 2: 15/08/94 con frequenza **annuale** da eseguirsi per 7 giorni per 8 ore durante l'orario lavorativo; si raccomanda che le concentrazioni delle polveri siano mantenute al di sotto di 10 mg/m³;
- d) eventuali variazioni della concentrazione di ciascun inquinante, che comunque non superino il valore limite autorizzato riportato nella tabella di cui sopra, devono essere tali da non far superare il valore del flusso di massa calcolato dal prodotto della portata per il limite di concentrazione;
- e) tutti i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in condizioni di efficienza secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto; le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali sistemi devono essere definite secondo specifiche procedure operative ed opportunamente annotate su un apposito registro da tenere a disposizione delle Autorità di Controllo, così come indicato al punto 2.8 dell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.);
- f) l'ubicazione e la quota degli scarichi devono essere conformi a quanto contenuto nei regolamenti comunali e/o alle prescrizioni impartite dalle Autorità competenti in materia igienico-sanitaria; la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto, al fine di favorire la dispersione delle emissioni;

- g) deve essere definita da parte della Ditta un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti, così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, un'adeguata attenzione ed efficacia degli interventi;
- h) i camini di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonea segnaletica;
- i) relativamente alle postazioni di campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera bisogna garantire la conformità ai requisiti tecnici previsti dalla norma UNI EN 15259:2008 "Qualità dell'aria - Misurazione di emissioni da sorgente fissa - Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione" ed al D.Lgs. 81/08 (e s.m.i.), Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro;
- j) durante l'esercizio dell'attività in oggetto, siano osservate le idonee misure per la mitigazione degli impatti dovuti all'innalzamento delle polveri, in conformità a quanto previsto nella parte I dell'Allegato V alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) che disciplina le modalità di esercizio degli impianti nei quali si producono, manipolano, trasportano, caricano, scaricano o immagazzinano materiali polverulenti;
- k) comunicare alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente, all'ASM - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana ed al Comune di Rotondella (MT), territorialmente interessati, la data di messa a regime dell'impianto modificato;
- l) effettuare, nell'arco di dieci giorni dalla messa a regime dell'impianto modificato le determinazioni analitiche sull'effluente (camino siglato **E1**);
- m) l'azienda deve continuare ad effettuare i controlli analitici con una periodicità pari a **mesi sei (6)** per il camino siglato **E1** ed **annuale** per il punto di prelievo **P1**;
- n) annotare, nel corso dei prelievi, su apposito registro con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto e posto a disposizione degli organi di controllo competenti, la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento delle apparecchiature esistenti, nonché le operazioni di manutenzione e/o sostituzione dei sistemi di abbattimento;
- o) la data fissata per i controlli sulle emissioni deve essere comunicata almeno 15 giorni prima alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente ed all'ARPAB;
- p) gli esiti delle rilevazioni periodiche devono essere trasmessi entro 30 giorni dalla fine del campionamento alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente ed all'ARPAB.

IMPATTO ODORIGENO

L'ARPAB - Ufficio Impatti Odorigeni - preso atto della dichiarazione prodotta dall'Avv. Gianluca PALAZZO, Sindaco del Comune di Rotondella (MT) che attesta che: *"a seguito delle verifiche d'ufficio, all'attenzione dell'Amministrazione non sono pervenute segnalazioni da parte dei cittadini di odori potenzialmente riconducibili all'esercizio dell'impianto in parola e non ascrivibili solamente ad imprevedibili episodi di malfunzionamento o di anomalie impiantistiche o gestionali, nel corso dell'esercizio pregresso dell'impianto"*, non ravvisa la necessità di dover formulare specifiche prescrizioni per il monitoraggio dell'impatto olfattivo dell'impianto.

- con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera e) del D.P.R. n. 59/2013 - **INQUINAMENTO ACUSTICO** - tenuto conto del parere Comune di Rotondella (MT) - Settore Urbanistica - Edilizia Privata riportato nella nota del 04/06/2026, si prescrive quanto segue:
 - il Comune di Rotondella (MT) è attualmente sprovvisto di Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale, vista la destinazione urbanistica dell'area sul quale ricade l'impianto, con riferimento alla Tabella A (Classificazione del territorio) del D.P.C.M. n. 447/95, l'area è da ritenersi appartenente alla Classe V – aree prevalentemente industriali;
 - comunicare al Comune di Rotondella (MT) in quanto Ente competente ai sensi della Legge n. 447/1995, alla Provincia di Matera - Area III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente ed all'ARPAB - Ufficio Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, con almeno quindici giorni di anticipo, la data di esecuzione delle misure di controllo, che dovranno essere eseguite entro i successivi tre mesi dalla messa a regime dell'impianto modificato. Le misure fonometriche andranno eseguite dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale, ai sensi del D.P.C.M. 01/03/1991 secondo le classi di destinazione d'uso che, dovrà predisporre relazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 01/03/1991, dove verranno trascritti i risultati delle misurazioni fonometriche effettuate. Copia di tale relazione dovrà essere inoltrata al Comune di Rotondella (MT), alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente ed all'ARPAB - Ufficio Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico;

- la Ditta, attraverso il T.C.A., dovrà successivamente provvedere a monitorare, in condizioni di pieno funzionamento dell'impianto, i livelli sonori emessi durante il funzionamento dell'impianto con **periodicità biennale** (e comunque ogni volta che intervengano modifiche nell'assetto impiantistico o nel ciclo produttivo tali da influire sulle emissioni acustiche) e predisporre la conseguente relazione d'impatto acustico che dovrà essere inoltrata al Comune di Rotondella (MT), alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente, all'ARPAB - Ufficio Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico ed all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana. Per le modifiche impiantistiche e/o nel ciclo produttivo occorrerà anche la presentazione di nuovo Documento Previsionale di Impatto Acustico (D.P.I.A.) al fine della loro preventiva autorizzazione;
 - ove si dovessero rilevare superamenti dei livelli sonori, la Ditta provvederà a comunicarli tempestivamente al Comune di Rotondella (MT), alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente ed all'ARPAB - Ufficio Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, nonché a proporre al Comune ed alla stessa ARPAB le necessarie opere di mitigazione;
 - le date programmate per le successive verifiche fonometriche dovranno essere comunicate al Comune di Rotondella (MT) competente per territorio, all'ARPAB - Ufficio Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, alla Provincia di Matera - Area III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente, con almeno quindici (15) giorni di anticipo, per eventuali controlli durante le rilevazioni;
 - gli esiti delle misurazioni dovranno essere comunicati alle medesime Autorità entro trenta (30) giorni dalla loro esecuzione;
 - i valori rilevati dovranno essere riportati su un documento redatto in conformità all'Allegato D del D.M. 16 Marzo 1998 che dovrà essere custodito presso gli Uffici della Ditta "ECOTEK S.r.l.", per essere esibito in occasione di eventuali controlli. Copia dello stesso documento dovrà essere inviata all'Autorità competente;
- con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 **comma 1, lettera g)** del D.P.R. n. 59/2013 - **GESTIONE RIFIUTI** - preso atto del parere ARPAB - Ufficio Suolo, Rifiuti e Siti Contaminati riportato nella nota prot. G.0009770/2026 del 04/06/2026, si prescrive quanto segue:

Procedure accettazione rifiuti:

- la Ditta "ECOTEK S.r.l." dovrà gestire l'impianto, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, nel rispetto della normativa vigente nel settore, in particolare della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.), tenendo conto della responsabilità della gestione dei rifiuti, degli adempimenti per la tenuta dei registri di carico/scarico e trasporto rifiuti;
- la Ditta può esercire l'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R4-R12) di rifiuti speciali non pericolosi nel rispetto delle norme tecniche indicate nel D.M. 05/02/1998 come modificato nel D.M. 05/04/2006 n. 186, rispettando le tipologie di rifiuti e le relative quantità massime riportate nella "**Tabella riepilogativa Gestione Rifiuti**" di cui all'**Allegato 1** al presente provvedimento in conformità al progetto approvato, con le modalità e nelle aree previste dalla relazione tecnica e nella **planimetria** allegata al progetto (di cui all'**Allegato 2** al presente provvedimento);
- la Ditta, al fine di accertare il rispetto delle caratteristiche dei rifiuti riportati nella "Tabella riepilogativa Gestione Rifiuti", deve verificare l'accettabilità dei rifiuti in ingresso prima della presa in carico mediante acquisizione del formulario di identificazione, verifica visiva e, per quantitativi di rifiuti maggiori di 10 mc, mediante acquisizione del certificato di caratterizzazione ai sensi dell'art. 8, comma 4 del D.M. 05/02/1998 (e s.m.i.), in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione;
- le analisi di caratterizzazione dei rifiuti in ingresso di cui al punto precedente dovranno essere trasmesse a questo Ufficio Ambiente ogni 2 (due) anni e comunque ogni volta che intervengano delle modifiche sostanziali nel processo di produzione degli stessi;
- la Ditta dovrà verificare, nell'apposita area di ricezione degli stessi, la conformità dei rifiuti in ingresso all'impianto, alle disposizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite nel D.M. 05/02/1998 (e s.m.i.), nonché nel presente provvedimento autorizzativo, (laddove necessario effettuando anche la caratterizzazione degli stessi a campione) e procedere alle operazioni di pesatura e registrazione;
- si dovranno effettuare controlli analitici sui rifiuti, qualora risulti necessario a seguito dell'analisi della documentazione e del controllo visivo e, comunque a campione almeno una volta all'anno;

Gestione attività:

- la Ditta dovrà rispettare, durante le operazioni di trattamento dei rifiuti, i principi generali richiamati dall'art. 1, comma 1 del D.M. 05/02/1998 (e s.m.i.) ed in particolare: non creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la flora e la fauna, non causare inconvenienti da rumori e odori, non danneggiare il paesaggio ed i siti di particolare interesse;
- si dovrà prevedere idonea recinzione/barriera lungo tutto il perimetro dell'impianto, garantendone la manutenzione e l'efficienza nel tempo; inoltre si dovrà garantire la buona efficienza e manutenzione dei piazzali, della viabilità interna all'impianto, dei sistemi di convogliamento delle acque meteoriche e superficiali, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale e sanitaria;
- la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti dovranno rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, in conformità ai principi generali di cui all'art. 178, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.);
- deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente formato per gestire gli specifici rifiuti;
- l'impianto di trattamento, in particolare il settore di conferimento, messa in riserva, recupero e aree di movimentazione dei mezzi, dovrà essere dotato di:
 - ✓ pesa per misurare il quantitativo dei rifiuti,
 - ✓ adeguato sistema di canalizzazione delle acque meteoriche,
 - ✓ idonea pavimentazione;
- gli scarti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, inteso come selezione, triturazione, compattazione, ecc. dovranno essere correttamente identificati con i codici EER ricompresi nella categoria 1912XX;
- la Ditta dovrà trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno, il diritto di iscrizione annuale determinato dal D.M. n. 350/98 in ragione della classe di appartenenza, pena la sospensione dell'attività in caso di mancato versamento nei termini previsti, con importo riferito alle quantità dei rifiuti da stoccare nell'impianto in esame di cui al presente provvedimento (corrispondente alla Classe 3 del D.M. n. 350/98);
- ottemperare agli obblighi di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e al D.M. Ambiente 17 dicembre 2009;
- attenersi al disposto della circolare ministeriale n. 55/A/2 del 16 aprile 2018 recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi";

Stoccaggio e movimentazione rifiuti:

- nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso (R13) da quelle utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti in uscita e da quelle dedicate esclusivamente al deposito dei materiali recuperati (MPS);
- lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero;
- le aree di stoccaggio dei rifiuti, così come individuate nell'Allegato 2, devono essere delimitate ed organizzate in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto; ognuna di esse deve essere dotata di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante i codici EER;
- i rifiuti gestiti nell'impianto devono essere stoccati su area pavimentata e coperta, in appositi contenitori (big bags o ceste); essi devono essere avviati alle specifiche operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione, come previsto dall'art. 6, comma 5 del D.M. 05/02/1998;
- i rifiuti derivanti dall'attività che risultino o diventino non più commerciabili devono essere conferiti presso impianti di smaltimento autorizzati;
- i rifiuti prodotti dall'attività, in attesa di smaltimento, dovranno essere gestiti sotto forma di deposito temporaneo nel rispetto delle condizioni definite dall'art. 183, comma 1 lettera bb) del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) e non potranno rimanere stoccati in impianto per più di un anno;
- nell'ambito delle attività di messa in riserva (R13) dei rifiuti non pericolosi, le attività di selezione, cernita, disassemblaggio, smontaggio, separazione metalli ferrosi e non, cesoiatura, adeguamento volumetrico e triturazione in ottemperanza alla normativa vigente (Nota 7 Allegato C Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) dette attività di trattamento dei rifiuti sono codificate con la lettera R12 di cui all'Allegato C Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.);
- i quantitativi annuali da trattare delle tipologie di rifiuti (Rif. D.M. 05/02/1998 e D.M. n. 127/2024) di cui alla "Tabella riepilogativa Gestione Rifiuti" (Allegato 1 al presente provvedimento) sono limitati al trattamento del quantitativo giornaliero minore o uguale a dieci tonnellate. A tal proposito la Ditta dovrà riportare sul registro di carico e scarico dei rifiuti, ogni volta che viene svolta l'operazione di recupero

(giornalmente), il quantitativo di rifiuti recuperati, le modalità di stoccaggio e l'area dedicata per ogni singola partita, in modo che siano chiaramente individuabili data e quantitativo del rifiuto recuperato;

MPS - End of Waste:

- per la verifica della compatibilità ambientale ai sensi del D.M. 05.02.1998, i prodotti MPS o EoW devono essere sottoposti a test di cessione in conformità all'Allegato 3 del predetto D.M.;
- le operazioni di recupero (R4) autorizzate presso l'impianto sono finalizzate esclusivamente all'ottenimento di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (art. 184-ter d.lgs. 152/06), quali End of Waste (EoW) o materie prime secondarie (MPS);
- l'attività R4 verrà effettuata tramite selezione e cernita al fine dell'eliminazione di eventuali sostanze estranee;
- i materiali ottenuti dalle lavorazioni dovranno risultare conformi a quanto previsto dal Regolamento UE 333/2011 (relativamente a ferro, acciaio, alluminio e sue leghe), dal Regolamento UE 715/2013 (relativamente a rame e sue leghe) ed alle specifiche CECA, AISI E CAEF;
- in attesa dell'utilizzo da parte del produttore o dell'eventuale commercializzazione a terzi, le MPS saranno depositate e movimentate nell'impianto in cui sono state prodotte e nelle aree di deposito adibite allo scopo (come da Planimetria - Allegato 2 al presente provvedimento);

SORVEGLIANZA RADIOMETRICA (Prescrizioni ARPAB)

Ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101. La Società dovrà pertanto adottare le misure organizzative, tecniche e procedurali previste dalla citata normativa, garantendo il rispetto degli obblighi connessi alla sorveglianza radiometrica, alla gestione delle eventuali anomalie radiometriche ed alle comunicazioni alle Autorità competenti, aggiornando la procedura comprensiva almeno dei seguenti elementi:

1. descrizione delle modalità di esecuzione della sorveglianza radiometrica sui materiali in ingresso e/o in uscita dall'impianto;
2. individuazione delle apparecchiature utilizzate, con indicazione delle caratteristiche tecniche, delle soglie di allarme e della documentazione attestante la taratura e la manutenzione periodica (che deve essere conforme a quanto previsto dalla norma UNI 10897 - Allegato 1);
3. indicazione dei soggetti incaricati dell'esecuzione dei controlli e delle relative qualifiche; modalità e periodicità di formazione e addestramento (in occasione dell'inserimento di nuovi addetti o di variazioni sostanziali nelle modalità di esecuzione dei controlli (inclusa l'acquisizione di nuova strumentazione) di tale personale;
4. procedure operative da adottare in caso di rilevamento di anomalie radiometriche o di rinvenimento di materiali radioattivi, redatta da un esperto di radioprotezione (E.R.) di II o III grado (figura professionale di cui all'art. 129 del D.Lgs. n. 10/2020 e s.m.i.);
5. modalità di inserimento, messa in sicurezza, identificazione e gestione dei materiali risultati contaminati o radioattivi; individuazione di aree destinate alla sosta del carico durante le verifiche e all'isolamento del materiale in attesa di smaltimento o di decadimento fisico; tali aree dovrebbero essere al riparo da agenti atmosferici, dotate di sistemi di raccolta di eventuali effluenti liquidi, posizionate in modo tale da poter essere delimitate (anche con segnaletica tipi nastro) per evitare esposizioni del pubblico. L'accesso a tali aree, in presenza di carichi sospetti, deve essere regolamentato ed interdetto al personale non autorizzato;
6. procedure di comunicazione agli Enti competenti previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento agli obblighi di segnalazione in caso di rinvenimento di sorgenti, materiali radioattivi o superamento delle soglie di allarme;
7. modulistica e registrazioni utilizzate per documentare i controlli effettuati e gli eventuali eventi anomali. Devono essere stabiliti anche i tempi di conservazione delle informazioni, che non possono essere inferiori a 5 anni;
8. nominativo dell'Esperto di Radioprotezione incaricato e relativa documentazione attestante il coinvolgimento nella predisposizione e nell'aggiornamento della procedura;

PIANO DI RIPRISTINO E RECUPERO AMBIENTALE

1. il Gestore dovrà evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività ed il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale ed attenersi a quanto riportato nell'elaborato redatto secondo le indicazioni

dell'allegato A1 alla D.G.R. n. 471/2011 e s.m.i. (indicazioni per la determinazione dei costi delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura degli impianti e ripristino dei siti) che dovrà essere presentato a questo Ufficio Ambiente entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento conclusivo, per la sua validazione ed accettazione;

2. prima della fase di chiusura definitiva dell'attività, il Gestore deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione dell'attività stessa, presentare alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente, all'ARPAB, all'ASM ed al Comune di Rotondella (MT), un piano di dismissione aggiornato del sito che contenga le fasi ed i tempi di attuazione;
3. il piano dovrà:
 - identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
 - programmare le attività di chiusura dell'impianto comprensive di cronoprogramma relativo allo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
 - identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
 - verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
 - indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento;

Le comunicazioni da inviare alla Provincia, inerenti il presente provvedimento, devono essere recapitate al seguente indirizzo: Provincia di Matera - AREA III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente - Via Ridola, 60 – 75100 Matera, ovvero a mezzo pec: ambiente@cert.provincia.matera.it

- 7) **di stabilire** che la presente autorizzazione ha validità di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di rilascio del procedimento conclusivo da parte del SUAP (art. 3 comma 6 D.P.R. n. 59/2013) ed è rinnovabile ai sensi del Capo II, art. 5, D.P.R. n. 59/2013. Il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di specifica domanda, almeno sei mesi prima della scadenza;
- 8) **di evidenziare** che ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.P.R. n. 59/2013, la Provincia si riserva di poter richiedere ulteriori adempimenti e/o prescrizioni e di poter aggiornare o modificare, prima della sua scadenza in ogni momento, i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme tecniche, dell'evoluzione tecnologiche del settore, dell'adozione di modifiche ai piani e programmi regionali, delle risultanze delle analisi periodiche prescritte, delle risultanze di attività di ispezione, di segnalazioni di emissioni inquinanti e/o potenzialmente disturbanti e a seguito di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute;
- 9) **di stabilire** che la Ditta "ECOTEK S.r.l." dovrà presentare a questo Ufficio, prima della scadenza dei 30 giorni assegnati a far data dal rilascio del provvedimento conclusivo del SUAP, un'appendice alla polizza fidejussoria rilasciata a fronte della Determinazione Dirigenziale n. 1650 del 27/09/2018 che, estenda la suddetta polizza fidejussoria alla data di scadenza della presente autorizzazione, maggiorata di due anni, con adeguamento della garanzia finanziaria all'introduzione dell'attività di recupero (R4-R12) di rifiuti (metallici) speciali non pericolosi, rivalutata secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, ai quali andranno aggiunti i costi che dovranno essere stimati dalla Società proponente (piano di ripristino ambientale) relativi alle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, validato dall'Ufficio procedente, a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni relative a smaltimenti o recupero di rifiuti ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.), nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla Regione Basilicata con D.G.R. n. 471 del 08/04/2011, pena la sospensione dell'attività. L'importo determinato potrà essere ridotto del 40% se la Società è in possesso di certificazione ISO 14001 o Emas;
- 10) **la garanzia finanziaria** dovrà avere durata pari a quella dell'autorizzazione, maggiorata di due anni e sarà accettata in conformità a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 471 del 08/04/2011;
- 11) **di stabilire** che il rinnovo/aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica dell'impianto sarà rilasciato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
- 12) **di ricordare** che l'art. 26-bis del D.L. n. 113/2018, convertito nella Legge n. 132/2018, ha introdotto importanti obblighi in capo al Gestore degli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti in ordine sia alla predisposizione del Piano di Emergenza Interna (PEI) sia alle informazioni necessarie da trasmettere al Prefetto territorialmente competente per l'elaborazione del Piano di Emergenza Esterna (PEE).

Il Piano di Emergenza Interna deve:

- a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo tale da minimizzare gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
- b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
- c) informare adeguatamente i lavoratori, i servizi di emergenza e le autorità competenti;
- d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

Il Piano di Emergenza Interna deve essere trasmesso alla Prefettura territorialmente competente per l'elaborazione del Piano di Emergenza Esterna (PEE), utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

La Ditta "ECOTEK S.r.l." dovrà pertanto adempiere a quanto sopra esposto, provvedendo alla trasmissione del Piano di Emergenza Interna (PEI) alla Prefettura territorialmente competente ed inviando copia del PEI anche a questo Ufficio;

- 13) di ribadire** che la Ditta "ECOTEK S.r.l." è tenuta annualmente, ai sensi della D.G.R. n. 1163 del 03/11/2017, all'inserimento nell'applicativo "Sistema O.R.So. - Osservatorio Rifiuti Sovraregionale" dei dati di gestione dei rifiuti riferiti all'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi, rammentando che la scadenza per il completamento e la convalida dei dati richiesti, relativa all'anno precedente, è fissata al 30 Aprile di ogni anno;
- 14) di ricordare** che la Ditta "ECOTEK S.r.l." dovrà iscriversi al Sistema RENTRI (Registro Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) per l'utilizzo dei nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico e FIR, secondo quanto previsto dal D.M. 4 Aprile 2023, n. 59 - *Regolamento recante: "Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità di rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*;
- 15) di ricordare** che ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della Ditta deve essere comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune territorialmente competente;
- 16) di ricordare** che la cessazione dell'attività da parte della Ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione;
- 17) di evidenziare** che la Ditta "ECOTEK S.r.l.", allo scadere del contratto di locazione del capannone di mq 200 con annesso piazzale utilizzati per esercire la propria attività, dovrà presentare a questo ufficio, copia del contratto rinnovato per l'uso di tali aree, pena la decadenza dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- 18) che** la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o nei suoi allegati comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore;
- 19) di dare atto** che qualora non espressamente previste si intendono richiamate nella presente determinazione tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia;
- 20) di stabilire** che il soggetto autorizzato conservi copia dell'atto autorizzativo presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;
- 21) di dare inoltre atto** che la presente Determinazione deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l'Ufficio Segreteria Generale, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica.

Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto d'interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, in relazione al presente procedimento e della misura di cui all'art. 11 del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

**IL RESPONSABILE
SERVIZIO 6**

F.TO ING. PASQUALE SALVATORE MORISCO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione, registro generale num. 1060 del 09-07-2026, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Matera per 15 giorni consecutivi dal 09-07-2026 al 24-07-2026 al num. 1375 del registro pubblicazioni.

IL RESPONSABILE

F.to Ing. Pasquale Salvatore Morisco

E' copia conforme all'originale:

Matera, _____

IL RESPONSABILE
